Unione Province d'Italia

UPI

Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni
Elezioni di secondo grado dei
Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali

Scadenze e adempimenti
per le elezioni del
31 ottobre 2018

Roma, 12 settembre 2018

Il procedimento elettorale

Il procedimento elettorale delle Province - come previsto dalla Legge 56/14 - presenta, dal momento dell'indizione all'effettivo svolgimento, specifici adempimenti che occupano nel complesso un arco temporale di **40 giorni**, come dettagliato nella tabella seguente.

ELECTION DAY 31 OTTOBRE 2018

Termini principali adempimenti

ENTRO IL 21 SETTEMBRE 2018	**ENTRO IL 26 SETTEMBRE 2018**	**ENTRO IL 1 OTTOBRE 2018**	**10 OTTOBRE 2018 e 11 OTTOBRE 2018**	**ENTRO IL 16 OTTOBRE 2018**	**ENTRO IL 23 OTTOBRE 2018**	**TRA IL 27 E IL 30 OTTOBRE 2018**	**31 OTTOBRE 2018**
Adozione provvedimento di convocazione dei comizi elettorali e sua pubblicazione nel sito internet della Provincia. **Contestuale costituzione** dell'Ufficio elettorale presso la Provincia	**Primo accertamento** degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati e delle candidature a Presidente della Provincia	Pubblicazione del **numero degli aventi diritto al voto al 35°** giorno a cura dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia	Presentazione delle Liste di candidati e delle candidature a Presidente della Provincia presso l'ufficio elettorale costituito presso la Provincia	**Esame** da parte dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia, delle **liste di candidati e delle candidature** a Presidente della Provincia ed eventuali integrazioni istruttorie	Pubblicazione **delle Liste di candidati e dei candidati a Presidente della** Provincia definitivamente ammessi, nel sito internet della Provincia	**Verifica del corpo elettorale** e apporto delle **eventuali modifiche** (cessazioni di carica di consiglieri comunali e sindaci, dimissioni, etc..) e immediata annotazione da parte dell'Ufficio elettorale	SI VOTA IN UN'UNICA GIORNATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 20
Entro il 40° giorno antecedente quello di votazione	**Il 35° giorno** antecedente quello di votazione	**Il 30° giorno** antecedente quello della votazione	Dalle ore 8 alle ore 20 del **21° giorno** e dalle ore 8 alle ore 12 del **20° giorno** antecedenti quello della votazione	**Dal 19° giorno al 15°** giorno antecedenti quello di votazione	**Entro l'8° giorno** antecedente quello di votazione	**Dal 35° giorno al giorno prima** della votazione	
Circ. 32/14 Ministero Interno art. 3	*Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5*	*Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5*	*Legge 56/14 commi 61 e 73*	*Circ. 32/14 Ministero Interno art. 7*	*Circ. 32/14 Ministero Interno art. 8*	*Circ. 32/14 Ministero Interno art. 11*	*Legge 56/14 comma 62*

Elettorato attivo e passivo

Sono **eleggibili a consigliere provinciale** i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

Il Consiglio dura **in carica 2 anni.**

Sono **eleggibili a presidente della Provincia** i sindaci della provincia il cui mandato scada **non prima di 12 mesi*** dallo svolgimento delle elezioni.

Il Presidente dura **in carica 4 anni**.

Eleggono il presidente e il consiglio provinciale, i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia.

(dl Milleprorghe 2018)

Il Presidente della Provincia

- Ciascun elettore vota per un solo candidato.
- E' eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero dei voti (ponderati). In caso di parità è eletto il più giovane.
- **La cessazione dalla carica di Sindaco comporta la decadenza da quella di Presidente della provincia.**
- I **comizi per l'elezione** del Presidente e del Consiglio provinciale sono indetti dal **Presidente** o, nel caso in cui questo sia decaduto o cessato dalla carica, dal **Vice Presidente.**

Il Consiglio provinciale

Il consiglio provinciale è composto da:

- il Presidente della Provincia
- 16 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
- 12 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti;
- 10 componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

(Legge 56/14 comma 67)

Per l'elezione dei consigli provinciali **è prevista l'espressione di un voto di lista. Ciascun elettore** può inoltre esprimere **un voto di preferenza** per uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista.

(Legge 11 agosto 2014, n.114)

Adempimenti : la convocazione dei comizi elettorali

I comizi elettorali devono essere convocati entro il **40° giorno antecedente** la votazione.

ENTRO IL 21 SETTEMBRE 2018 il Presidente della Provincia o nel caso in cui questo sia decaduto o cessato dalla carica, il Vice Presidente, convocano i comizi elettorali con apposito provvedimento.

Il provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet della Provincia.

(Legge 56/14 comma 79- Legge 11 agosto 2014, n.114)

Ufficio elettorale

<u>Entro le stesse date</u> il Presidente della Provincia o il Vice Presidente con apposito provvedimento costituiscono l'ufficio elettorale presso la Provincia, composto da dipendenti dell'amministrazione.

Nell'ambito dell'ufficio elettorale si deve istituire **il seggio elettorale così composto:**

5 dipendenti della Provincia di cui :

1 Presidente (dirigente/funzionario)

4 componenti, di cui 1 con funzione di Segretario (funzionari o impiegati)

(Legge 56/14 comma 61)

Accertamento degli aventi diritto al voto

ENTRO IL 26 SETTEMBRE 2018 i Segretari comunali inviano all'ufficio elettorale l'elenco con le generalità di ciascun Sindaco e Consigliere Comunale avente diritto al voto entro il 35° giorno antecedente la votazione.

ENTRO IL 1° OTTOBRE 2018 l'Ufficio elettorale pubblica il numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione.

Il materiale elettorale

L'Ufficio elettorale predispone le schede elettorali e tutto il materiale necessario (urne, verbali, tabelle di scrutinio - cancelleria).

Le schede, da predisporre in formato A4, sono diversificate per colorazione in base alla fascia demografica:

A) fino a 3.000	azzurro
B) da 3.001 a 5.000	arancione
C) da 5.001 a 10.000	grigio
D) da 10.001 a 30.000	rosso
E) da 30.001 a 100.000	verde
F) da 100.001 a 250.000	viola
G) da 250.001 a 500.000	giallo
H) da 500.001 a 1.000.000	marrone
I) oltre 1.000.000	blu

Presentazione delle liste

Le liste dei candidati al Consiglio provinciale e delle candidature a Presidente della Provincia **devono essere presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore 8 DEL 10 OTTOBRE 2018 (21° giorno) alle 12 DELL'11 OTTOBRE 2018 (20° giorno) antecedente le votazioni.**

(Legge 56/14 comma 73)

Composizione e sottoscrizione delle liste

Le **candidature a Presidente della Provincia** devono essere sottoscritte da almeno il **15% degli aventi diritto al voto** (es. 1000 aventi diritto al voto = almeno 150 sottoscrittori).

Le **liste dei candidati al consiglio provinciale** devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi (16 consiglieri: min 8 max 16; 12 consiglieri: min. 6 max 12; 10 consiglieri: min 5 max 10)

Le liste dei candidati al consiglio devono **essere sottoscritte da almeno il 5%** degli aventi diritto al voto. (es. 1000 aventi diritto al voto = almeno 50 sottoscrittori).

I candidati non possono sottoscrivere né le liste, né le candidature.

(Legge 56/14 commi 61, 70)

Obbligo alla parità di genere nelle liste dei Consigli provinciali

Nelle **liste dei candidati al consiglio provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%** del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In caso contrario, **l'ufficio elettorale riduce la lista**, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.

La **lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.**

(Legge 56/14 commi 71, 72 - legge 23 novembre 2012, n. 215)

Documentazione a corredo delle liste

All'atto della presentazione, le liste dei candidati e delle candidature - da produrre su moduli a forma libera - devono essere accompagnate da:

- elenco delle sottoscrizioni;
- dichiarazione di accettazione della candidatura;
- contrassegno di forma circolare in cui possono essere contenuti anche in forma composita simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento europeo o nazionale o nel consiglio regionale della regione del cui ambito territoriale fa parte la provincia. A tale scopo è necessario presentare l'autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o legale rappresentante a livello nazionale o regionale o provinciale del partito o gruppo politico in questione, autenticata (ai sensi dell'art. 14 L. 53/90).

Esame e validazione delle liste

ENTRO IL 16 OTTOBRE 2018 (dal **diciannovesimo giorno al quindicesimo giorno antecedenti le votazioni)** l'Ufficio elettorale **esamina** le candidature a Presidente e le liste di candidati al Consiglio provinciale e **ricusa** eventuali liste che non rispettino i **criteri** stabiliti dalla legge (es. liste presentate **oltre termine**, simboli **non idonei,** firme **non valide o non sufficien**ti, numero di candidati **non sufficiente**, candidati **privi di requisiti** o **non conformi** all'elettorato passivo previsto: sindaci, consiglieri comunali).

ENTRO IL 23 OTTOBRE 2018 (8 giorni prima della votazione) le liste definitive di candidati al consiglio provinciale e dei candidati a Presidente di Provincia sono pubblicate nel sito internet della Provincia.

La ponderazione dei voti

L'ufficio elettorale è tenuto a calcolare **l'indice di ponderazione del voto** degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica, secondo quanto disposto dall'allegato A della legge 56/2014:

- Fascia A: comuni inferiori a 3.000 abitanti;
- Fascia B: comuni da 3.000 a 5.000 abitanti;
- Fascia C: comuni da 5.000 a 10.000 abitanti;
- Fascia D: comuni da 10.000 a 30.000 abitanti;
- Fascia E: comuni da 30.000 a 100.000 abitanti;
- Fascia F: comuni ad 100.000 a 250.000 abitanti;
- Fascia G: comuni da 250.000 a 500.000 abitanti;
- Fascia H: comuni da 500.000 a 1.000.000 abitanti;
- Fascia I: comuni superiori a 1.000.000 abitanti.

(Legge 56/14 commi 63, 75, 76)

Calcolo indice ponderazione

- ✓ Per ciascuna fascia **si calcola il valore percentuale, sino al terzo decimale**, del **rapporto tra popolazione del comune, della fascia e quella dell'intera Provincia .**

- ✓ Se il valore percentuale del rapporto fra la popolazione **di un comune** e la popolazione dell'intera provincia è **maggiore di 45**, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra (45).

- ✓ Se per una o più fasce il valore percentuale (anche rideterminato come sopra) è ancora maggiore di 35 lo stesso è ridotto a quella misura - esclusa la fascia cui appartiene il comune di cui al punto precedente - l'eccedente viene assegnato al valore percentuale delle altre fasce ripartendolo in misura proporzionale alla popolazione di fascia.

  In ogni caso nessuna fascia può superare il 35%.

- ✓ Si determina infine **l'indice di ponderazione del voto degli elettori** di ciascuna fascia mediante l'operazione di **divisione del valore percentuale attribuito**, come sopra , **a ciascuna fascia per il numero dei consiglieri e dei sindaci appartenenti alla stessa fascia e moltiplicando per 1.000.**

Nb: Il calcolo dell'indice di ponderazione deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e tenere conto del numero degli elettori al momento dell'elezione.

Calcolo ponderazioni. Esempi

La Provincia di Arezzo: il caso di Provincia in cui una fascia di Comuni ha popolazione superiore al 35% nel rapporto con la popolazione dell'intera provincia

	FASCE	Nr. COMUNI	POPOLAZIONE	ELETTORI	Peso fascia demografica su popolazione provinciale % pop.fasc/pop.prov	SUPERAMENTO SOGLIA 35%	REDISTRIBUZIONE ECCEDENZA 35%	Valore % definitivo	INDICE PONDERAZIONE
A	<3000	11	16.382	116	4,767		0,153	4,92	**42,414**
B	3000>5000	6	20.225	78	5,885		0,189	6,074	**77,875**
C	5000>10000	11	81.676	139	23,765		0,765	24,53	**176,474**
D	10000>30000	8	127.249	136	37,026	2,026		35	**257,353**
E	30000>100000	1	98.144	33	28,557		0,919	29,476	**893,206**
F	100000>250000								
G	250000>500000								
H	500000>1000000								
I	>1000000								
totale		37	343.676	502	100	2,026	2,026	100	**1447,322**

Ipotesi ponderazione a cura Upi Toscana

Calcolo ponderazioni. Esempi

La Provincia di Terni: il caso di Provincia con comune la cui popolazione in rapporto alla popolazione dell'intera provincia è **superiore al 45%**

	FASCE	Nr. COMUNI	POPOLAZIONE	ELETTORI	Peso fascia demografica su popolazione provinciale % (pop.fascia/pop.provincia)	SUPERAMENTO SOGLIA 45%	REDISTRIBUZIONE ECCEDENZA 45%	Valore % definitivo	INDICE PONDERAZIONE
A	<3000	24	43.340	255	18,973		1,018	19,991	**78,396**
B	3000>5000	3	17.802	52	7,793		0,418	8,211	**157,903**
C	5000>10000	2	5.190	13	2,272		0,121	2,393	**184,076**
D	10000>30000	3	52.899	51	23,158		1,243	24,401	**478,45**
E	30000>100000							45	**1363,636**
F	100000>250000	1	109.193	33	47,802	2,802			
G	250000>500000								
H	500000>1000000								
I	>1000000								
totale		**33**	**228.424**	**404**	**100**		**2,802**	**100**	**2262,461**

Ipotesi calcolata dal Ministero Interni

Elezioni

Le operazioni di scrutinio possono essere avviate alla chiusura del seggio o rinviate alle ore 8,00 del giorno successivo

.

- **Per le elezioni a Presidente della Provincia**, l'ufficio elettorale accerta per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro i voti ponderati di ogni candidato. Conseguentemente forma la graduatoria dei candidati, proclamando eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti ponderati.
- **Per le elezioni del Consiglio Provinciale**, l'ufficio elettorale accerta per ogni candidato a consigliere, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione e somma tra di loro, sempre per ogni candidato, i voti ponderati cosi ottenuti in tutte le fasce. Successivamente forma la graduatoria unica di tutti i candidati e proclama i consiglieri eletti.

Lo stesso giorno delle operazioni di scrutinio, o al massimo il giorno successivo, l'ufficio elettorale procede alla proclamazione dei risultati.

Entro tre giorni dalla proclamazione l'elenco dei candidati eletti è pubblicato sul sito internet della provincia.

(Legge 56/14 commi 62, 64, 74, 77, 78, 79)

Proclamazione degli eletti

- L'ufficio elettorale determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata di ciascuno dei candidati e procede al riparto tra le liste.

- Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5... fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, in base ai risultati in ordine decrescente.

- In ragione dei seggi spettanti per ogni lista si proclamano eletti i candidati della medesima lista, in base alla graduatoria.

- In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista ed in caso di ulteriore parità il candidato più giovane.

Tutti gli aggiornamenti su
www.upinet.it